IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Bollettino di Vigilanza

Anno X n. 10/2022

Pubblicato il 30 novembre 2022

IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
http://www.ivass.it

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 *(online)*

Indice

1. PROVVEDIMENTI 3

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE 5

Provvedimento n. 122 del 7 ottobre 2022 5
Contributo di vigilanza per l'anno 2022 a carico degli iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi 5

Provvedimento n. 123 del 7 ottobre 2022 8
Contributo di vigilanza per l'anno 2022 a carico degli intermediari con residenza o sede legale in un altro stato aderente allo Spazio Economico Europeo ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi. 8

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 10

Provvedimento prot. n. 0201703/22 del 18 ottobre 2022 10
Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e degli articoli 12 e 22 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento parziale di un portafoglio assicurativo, per effetto della cessione di un ramo d'azienda, da Zurich Investments Life S.p.A., con sede in Italia, alla Rappresentazione Generale per l'Italia di GamaLife - Companhia de Seguros Vida S.A., con sede in Portogallo. Provvedimento. 10

1.3 MODIFICHE STATUTARIE 11

Provvedimento prot. n. 0194104/22 del 7 ottobre 2022 11
Amissima Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 11

Provvedimento prot. n. 0194178/22 del 7 ottobre 2022 12
Elba Assicurazioni S.p.A.. Modifiche statutarie. Provvedimento. 12

Provvedimento prot. n. 0208744/22 del 28 ottobre 2022 13
Net Insurance Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento. 13

2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO 15

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA 17

3. ALTRE NOTIZIE 21

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Quilter International Ireland dac a Utmost PanEurope dac, entrambe aventi sede legali in Irlanda. 23

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia da parte di Ark Life Assurance Company Dac a Irish Life Assurance Company Plc entrambe con sede in Irlanda. 24

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo e riassicurativo vita e danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da NN INSURANCE BELGIUM NV a ATHORA BELGIUM NV, entrambe con sede in Belgio. 25

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da R&Q Theta Dac (già ELECTRIC INSURANCE IRELAND DAC), avente sede in Irlanda, a Accredited Insurance (Europe) Company Limited, avente sede a Malta. 26

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Stonebridge International Insurance Limited, con sede nel Regno Unito, a Advent Insurance PCC Ltd - UIB Cell, con sede a Malta.....27

Comunicazione della fusione per incorporazione di DARAG Italia S.p.A., società con sede in Italia, DARAG Deutschland AG, società con sede in Germania.....28

1. PROVVEDIMENTI

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 122 del 7 ottobre 2022

Contributo di vigilanza per l'anno 2022 a carico degli iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari iscritti al RUI;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private;

CONSIDERATO che la sezione F del Registro non è ancora disponibile, e che i relativi iscritti sono attualmente inseriti nella sezione A dello stesso;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'ambito di applicazione del Codice, e l'art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;

CONSIDERATO che l'IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 220 del 20 settembre 2022, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'IVASS, per l'anno 2022, dagli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all'IVASS l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2022.

Art. 2
(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 6 settembre 2022 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi è stabilita come segue:

a) sezione A (agenti di assicurazione)	
a1) persone fisiche	€ 40,00
a2) persone giuridiche	€ 230,00
b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)	
b1) persone fisiche	€ 40,00
b2) persone giuridiche	€ 230,00
c) sezione C (produttori diretti)	€ 15,00
d) sezione D (banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane)	
d1) banche con raccolta premi uguale o superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane	€ 10.000,00
d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro	€ 8.170,00
d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro intermediari finanziari e SIM.	€ 2.760,00

Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.

2. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento attraverso il sistema PagoPA, tenendo conto delle istruzioni tecniche in allegato.

3. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.

4. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

5. Attraverso il portale indicato nelle Istruzioni tecniche è possibile verificare l'eventuale morosità pregressa e scaricare gli avvisi di pagamento PagoPA relativi ai contributi arretrati ancora dovuti.

Art. 4
(Cancellazione dal RUI - Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l'IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) del d. lgs. 209/2005.

2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3 del d. lgs. 209/2005.

Art. 5
(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.ivass.it).

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

ALLEGATO – Istruzioni tecniche

L'allegato al presente provvedimento è pubblicato sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Provvedimenti amministrativi

Provvedimento n. 123 del 7 ottobre 2022

Contributo di vigilanza per l'anno 2022 a carico degli intermediari con residenza o sede legale in un altro stato aderente allo Spazio Economico Europeo ammessi ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi (RUI), gli artt. 116-quater e 116-quinquies concernenti l'attività in regime di libera prestazione dei servizi e di stabilimento nel territorio della Repubblica da parte di intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi con residenza o sede legale in un altro Stato aderente allo Spazio Economico Europeo e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi;

VISTO il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al titolo IX (disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni Private;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2020 n. 187 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68 di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 (IDD) relativa alla distribuzione assicurativa, che ha modificato l'art. 336 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 prevedendo anche a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies l'obbligo di pagamento del contributo annuale di vigilanza;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, in particolare, l'art. 2, comma 2, che comprende le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nell'ambito di applicazione del Codice, e l'art. 5 concernente le modalità di effettuazione dei pagamenti attraverso sistemi elettronici;

CONSIDERATO che l'IVASS aderisce al sistema PagoPA da gennaio 2019;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 220 del 20 settembre 2022, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'IVASS, per l'anno 2022, dagli intermediari con residenza o sede legale in altro Stato aderente allo Spazio Economico europeo iscritti nell'elenco annesso al RUI ammessi ad

operare in Italia in regime di stabilimento e in libera prestazione di servizi demandando all'IVASS l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell'elenco annesso al registro di cui agli artt. 116-quater e 116-quinquies del Codice delle assicurazioni private alla data del 30 maggio 2022.

Art. 2
(Misura del contributo)

1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 6 settembre 2022 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi iscritti nell'elenco annesso al RUI è stabilita come segue:

persone fisiche	€ 15,00
persone giuridiche	€ 75,00

Art. 3
(Termini e modalità di pagamento)

1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.
2. Il pagamento si effettua mediante il sistema PagoPA, tenendo conto delle istruzioni tecniche in allegato.
3. I pagamenti che saranno effettuati con modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.

Art. 4
(Riscossione coattiva)

1. Il mancato pagamento del contributo comporterà l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3 del d. lgs. 209/2005.

Art. 5
(Pubblicazione)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino di Vigilanza dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.ivass.it).

Il Consigliere
(ex art. 3, commi 3 e 4, dello Statuto IVASS)

ALLEGATO – Istruzioni tecniche

L'allegato al presente provvedimento è pubblicato sul sito www.ivass.it nella sezione Normativa / Normativa secondaria emanata da IVASS / Provvedimenti amministrativi

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 0201703/22 del 18 ottobre 2022

Autorizzazione, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e degli articoli 12 e 22 del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento parziale di un portafoglio assicurativo, per effetto della cessione di un ramo d'azienda, da Zurich Investments Life S.p.A., con sede in Italia, alla Rappresentazione Generale per l'Italia di GamaLife - Companhia de Seguros Vida S.A., con sede in Portogallo. Provvedimento.

Con comunicazioni del 19 aprile 2022 Zurich Investments Life S.p.A. e GamaLife – Companhia de Seguros Vida S.A., hanno formulato istanza di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, al trasferimento parziale di un portafoglio assicurativo, per effetto della cessione di un ramo d'azienda, da Zurich Investments Life S.p.A. alla Rappresentanza Generale per l'Italia di GamaLife – Companhia de Seguros Vida S.A., società con sede in Portogallo.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria si accerta, ai sensi dell'art. 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la sussistenza dei presupposti per il rilascio della relativa autorizzazione.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della indicata normativa, il trasferimento da Zurich Investments Life S.p.A. alla Rappresentanza Generale per l'Italia di GamaLife – Companhia de Seguros Vida S.A., del portafoglio assicurativo relativo ai contratti collegati alle gestioni separate denominate "Style", "Previr", "Class" e "VIP" ed ai fondi interni denominati "Eurovip", "Z Profilo 0-30", "Z Profilo 10-40", "Z Profilo 20-50" e "Z Profilo 50-80".

Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d'Italia

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento prot. n. 0194104/22 del 7 ottobre 2022

Amissima Vita S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Amissima Vita S.p.A., con comunicazione del 3 ottobre 2022, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'assemblea straordinaria del 3 ottobre 2022.

Le modifiche statutarie hanno riguardato l'articolo 1 (denominazione – sede – durata e oggetto sociale della società) al fine di modificare la denominazione sociale della compagnia in "ATHORA ITALIA S.p.A." e la denominazione del gruppo assicurativo di appartenenza in "Gruppo Assicurativo ATHORA ITALIA".

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0194178/22 del 7 ottobre 2022

Elba Assicurazioni S.p.A.. Modifiche statutarie. Provvedimento.

Elba Assicurazioni S.p.a., con comunicazione del 14 settembre 2022, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche dello statuto, ad esito della fusione per incorporazione di REVO S.p.A., deliberate dal consiglio di amministrazione in data 12 settembre 2022.

Le modifiche sono volte ad integrare lo statuto della società, ad esito della fusione, con la previsione di un quorum deliberativo per alcune materie (art. 12.2) e con la definizione della modalità liquidativa delle azioni speciali in caso di scioglimento della società (art. 5.6.5). Un ulteriore modifica attiene alla riformulazione dell'art. 20.11 per renderlo conforme alla normativa emittenti.

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione, le approva ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0208744/22 del 28 ottobre 2022

Net Insurance Life S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento.

La società Net Insurance Life S.p.A., con comunicazione del 27 settembre 2022, ha formulato istanza di approvazione delle modifiche statutarie deliberate dall'Assemblea straordinaria del 13 settembre 2022.

Le modifiche hanno riguardato gli articoli 9 (Consiglio di Amministrazione) e 13 (Poteri del Consiglio di Amministrazione).

Al riguardo questo Istituto, accertato che le modifiche non contrastano con la sana e prudente gestione dell'impresa, le approva ai sensi dall'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

2. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

2.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
L 258 del 5 ottobre 2022	Decisione (UE) 2022/1758 del Parlamento europeo del 4 maggio 2022 sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2020.
L 258 del 5 ottobre 2022	Risoluzione (UE) 2022/1759 del Parlamento europeo del 4 maggio 2022 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2020.
L 258 del 5 ottobre 2022	Decisione (UE) 2022/1760 del Parlamento europeo del 4 maggio 2022 sulla chiusura dei conti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2020.
L 258 del 5 ottobre 2022	Risoluzione (UE) 2022/1812 del Parlamento europeo del 4 maggio 2022 sul discarico per l'esecuzione del bilancio delle agenzie dell'Unione europea per l'esercizio 2020: prestazioni, gestione finanziaria e controllo.
C 385 del 6 ottobre 2022	Comunicazione della Commissione europea sull'interpretazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo all'informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento sulla tassonomia dell'UE per quanto riguarda la comunicazione di attività economiche e attivi ammissibili.
LI 259 del 6 ottobre 2022	Regolamento (UE) 2022/1903 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) 2022/263, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone.
LI 259 del 6 ottobre 2022	Regolamento (UE) 2022/1904 DEL Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
LI 259 del 6 ottobre 2022	Regolamento (UE) 2022/1905 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
LI 259 del 6 ottobre 2022	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1906 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
LI 259 del 6 ottobre 2022	Decisione (PESC) 2022/1907 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
LI 259 del 6 ottobre 2022	Decisione (PESC) 2022/1908 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2022/266, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone.
LI 259 del 6 ottobre 2022	Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio del 6 ottobre 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.
C 386 del 7 ottobre 2022	Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/1907 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1906 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
C 386 del 7 ottobre 2022	Avviso all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2022/1907 del Consiglio, e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1906 del Consiglio, concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 386 del 7 ottobre 2022	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC del Consiglio e al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
L 267 del 13 ottobre 2022	Decisione del Comitato Misto SEE n. 185/2022 del 10 giugno 2022 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1885] per integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/1989 della Commissione, del 6 novembre 2020, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l'aggiornamento 2020 della tassonomia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione per il formato elettronico unico di comunicazione
L 267 del 13 ottobre 2022	Decisione del Comitato Misto SEE n. 186/2022 del 10 giugno 2022 che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE [2022/1886] per integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/352 della Commissione, del 29 novembre 2021, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/815 per quanto riguarda l'aggiornamento 2021 della tassonomia stabilita nelle norme tecniche di regolamentazione relative al formato elettronico unico di comunicazione.
L 267 del 13 ottobre 2022	Decisione del Comitato Misto SEE n. 200/2022 del 10 giugno 2022 che modifica l'allegato XXII (Diritto societario) dell'accordo SEE [2022/1900] per integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/357 della Commissione, del 2 marzo 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni princìpi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i princìpi contabili internazionali (IAS) 1 e 8.
L 271 del 19 ottobre 2022	Rettifica della decisione (PESC) 2022/411 del Consiglio, del 10 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 84 dell'11 marzo 2022).

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	**DESCRIZIONE DELL'ATTO**
L 271 del 19 ottobre 2022	Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/408 del Consiglio, del 10 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
L 272 del 20 ottobre 2022	Rettifica del regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 259I del 6 ottobre 2022).
C 408 del 24 ottobre 2022	Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 agosto 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Romania) — Uniqa Asigurări SA / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (Causa C-267/21) (1) (Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 56 - Prestazioni di servizi assicurativi - Luogo di collegamento fiscale - Servizi di liquidazione sinistri forniti da società terze in nome e per conto di un assicuratore).

3. ALTRE NOTIZIE

3.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Quilter International Ireland dac a Utmost PanEurope dac, entrambe aventi sede legali in Irlanda.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese CBI ha comunicato il trasferimento del portafoglio assicurativo vita da Quilter International Ireland dac a Utmost PanEurope dac, entrambe aventi sede legali in Irlanda, con effetto dal 30 settembre 2022.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia da parte di Ark Life Assurance Company Dac a Irish Life Assurance Company Plc entrambe con sede in Irlanda.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza dell'Irlanda, Central Bank of Ireland, ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da parte di Ark Life Assurance Company Dac a Irish Life Assurance Company Plc entrambe con sede in Irlanda, con effetto 1 ottobre 2022.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo e riassicurativo vita e danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da NN INSURANCE BELGIUM NV a ATHORA BELGIUM NV, entrambe con sede in Belgio.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Belgio, NBB - National Bank of Belgium, ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo e riassicurativo vita e danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da NN INSURANCE BELGIUM NV a ATHORA BELGIUM NV, entrambe con sede in Belgio, con effetto 3 ottobre 2022.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da R&Q Theta Dac (già ELECTRIC INSURANCE IRELAND DAC), avente sede in Irlanda, a Accredited Insurance (Europe) Company Limited, avente sede a Malta.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese CBI ha comunicato il trasferimento del portafoglio assicurativo danni da R&Q Theta Dac (prima denominata ELECTRIC INSURANCE IRELAND DAC), con sede legale in Irlanda, a Accredited Insurance (Europe) Company Limited, con sede legale a Malta, con effetto dal 14 ottobre 2022.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Stonebridge International Insurance Limited, con sede nel Regno Unito, a Advent Insurance PCC Ltd - UIB Cell, con sede a Malta.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza britannica, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi gli eventuali contratti per assicurati residenti in Italia, da Stonebridge International Insurance Limited (Regno Unito), ad Advent Insurance PCC Ltd - UIB Cell (Malta), con effetto dal 1 novembre 2022.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione

Comunicazione della fusione per incorporazione di DARAG Italia S.p.A., società con sede in Italia, DARAG Deutschland AG, società con sede in Germania

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che BaFin, l'Autorità di Vigilanza della Repubblica Federale di Germania, ha comunicato l'approvazione della fusione di DARAG Deutschland AG, società incorporante con sede in Germania, con DARAG Italia S.p.A., società incorporata con sede in Italia. La fusione ha effetto dal 16 novembre 2022.

La fusione non è causa di risoluzione dei contratti assicurativi sottoscritti da DARAG Italia S.p.A., che sono trasferiti alla Rappresentanza Generale per l'Italia di DARAG Deutschland AG. I contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.